



**AVVISO RELATIVO ALLA (I) FACOLTÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2437 BIS DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE NONCHÉ ALLA (II) FACOLTÀ DI CONVERTIRE LE AZIONI ORDINARIE DI CUI SONO TITOLARI I SOCI, IN TUTTO O IN PARTE, IN AZIONI SPECIALI**

**I.**

In ordine alla facoltà riconosciuta ai Soci di esercitare il diritto di recesso ai sensi delle disposizione di cui all'art. 2437 bis del codice civile e dell'art. 8 dello statuto sociale, si avvisano gli azionisti che l'assemblea straordinaria dei soci di "Rebirth S.p.A.", con sede legale a Formello (RM), Via della Selvotta 23, in data 11 novembre 2024 ha deliberato, con verbale a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban di Milano, Rep. 76559, Racc. 16393 (di seguito "**Assemblea Straordinaria**"), pubblicato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 28 novembre 2024 e depositato nel medesimo Registro delle Imprese in data 26 novembre 2024:

- (i) l'adeguamento del vigente testo di statuto sociale - la cui versione aggiornata e denominata "Statuto post IPO" è stata depositata presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito della Società [www.re-birth.it](http://www.re-birth.it) - alla luce di alcune disposizioni normative di recente introduzione, nonché in vista della quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Paris, un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della normativa applicabile;
- (ii) l'introduzione di azioni speciali che saranno assoggettate a un vincolo di intrasferibilità della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio della quotazione con previsione di conversione automatica in pari numero di azioni ordinarie allo scadere del termine indicato, con facoltà di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari i soci, in tutto o in parte, in azioni speciali, le cui caratteristiche sono specificate nel testo di statuto destinato a regolare la Società a seguito dell'ammissione delle azioni ordinarie della Società medesima alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

**1) Descrizione dei fatti che danno luogo all'esercizio del diritto di recesso**

L'Assemblea Straordinaria dei soci di Rebirth S.p.A. ha deliberato, tra l'altro:

*"1) subordinatamente all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris, di adottare lo Statuto Quotazione presentato dal Presidente della riunione, dando atto che (i) il medesimo prevede, tra l'altro, la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e in azioni speciali - rinvenienti dall'esercizio della facoltà di conversione di cui infra - assoggettate a un vincolo di intrasferibilità della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio della Quotazione con previsione di conversione automatica delle medesime in pari numero di azioni ordinarie allo scadere del termine indicato (...)"*

Talune delle modifiche statutarie proposte e autorizzate, tra cui la previsione di classi speciali di azioni, configurano cause di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

**2) Azionisti legittimati**

Sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del c.c. gli azionisti della Società che non hanno concorso all'adozione della suddetta deliberazione (i.e. assenti, astenuti e dissenzienti).

**3) Prezzo di liquidazione**

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, l'Organo amministrativo ha rispettato le previsioni ivi indicate, ovvero ha consentito l'esercizio del diritto dei soci di conoscere la determinazione del valore di recesso, mettendo a disposizione dei soci medesimi, presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la relazione con la determinazione del valore di recesso.



Il valore di recesso è stato determinato in € 1,8 ad azione dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile e la suddetta determinazione è rimasta depositata presso la sede sociale nei termini di legge.

#### **4) Modalità e termini dell'esercizio del diritto di recesso.**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza, affinché il socio che intende recedere, comunichi la sua intenzione di recedere all'organo amministrativo della Società inviando, entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, della decisione (e, pertanto, entro il 13 dicembre 2024) una comunicazione scritta con una delle seguenti modalità:

- i. a mezzo raccomandata A/R – alla cortese attenzione dell'Organo Amministrativo - presso la sede legale della Società sita in Formello, Via della Selvotta 23 e p.c. a, oppure
- ii. a mezzo PEC all'indirizzo [rebirth\\_spa@legalmail.it](mailto:rebirth_spa@legalmail.it), inserendo in conoscenza Into S.r.l. con indirizzo pec [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it)

La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dell'azionista recedente, completo di dati anagrafici, codice fiscale;
- domicilio e un recapito telefonico per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- numero e categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è accesso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni recedute.

Gli azionisti che esercitano il diritto di recesso dovranno, inoltre, far pervenire, unitamente alla comunicazione di recesso una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria di Rebirth che ha deliberato sulla modifica statutaria in parola e ininterrottamente fino alla data della comunicazione del recesso.

E' responsabilità dei soci recedenti (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella comunicazione di recesso inviata e (ii) inviare tale comunicazione entro e non oltre il termine perentorio del 13 dicembre 2024, come sopra indicato: la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo. Le comunicazioni di Recesso inviate oltre il termine perentorio sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, e/o non corredate della relativa comunicazione dell'intermediario autorizzato, non verranno prese in considerazione.

Si rammenta che l'esercizio del diritto di recesso è irrevocabile e le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato non possono essere cedute/negoziare fino alla conclusione della procedura.

#### **5) Procedura di liquidazione**

Nel caso in cui uno o più soci di Rebirth dovessero esercitare il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-quater del Codice Civile:

- gli amministratori offriranno in opzione e prelazione le azioni degli eventuali Azionisti recedenti agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'Offerta di opzione verrà depositata presso il Registro delle Imprese, nonché sul sito internet della Società [www.re-birth.it](http://www.re-birth.it).

Per l'esercizio del diritto di opzione e prelazione verrà concesso un termine non inferiore a 14 giorni dal deposito dell'offerta:

- le eventuali azioni inoplate potranno essere collocate sul mercato a cura degli amministratori;





- in caso di mancato collocamento entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni degli Azionisti recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 c.c.

#### **6) Condizione sospensiva**

Si rammenta che l'adozione e l'entrata in vigore dello Statuto post IPO è subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

Pertanto:

- nel caso in cui la suddetta condizione non si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito alla procedura di liquidazione di cui all'art. 2437 quater c.c. e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.
- Nel caso in cui la suddetta condizione si verificasse, (i) la delibera sarà definitivamente efficace, così come le conseguenti modifiche statutarie deliberate e iscritte nel Registro delle Imprese, nonché pubblicate sul sito internet della Società, (ii) le dichiarazioni di recesso saranno efficaci e (iii) si procederà alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Sarà, quindi, obbligo della Società dare informazione ai Soci di tale circostanza, ovvero dell'avveramento della condizione "sospensiva" dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Paris, mediante (i) deposito presso il Registro Imprese dello Statuto post IPO, (ii) avviso reso disponibile – a beneficio dei Soci – a tutti gli intermediari, mediante pubblicazione sui canali Monte Titoli S.p.A. e (iii) pubblicazione sul sito della Società <https://www.re-birth.it/investor-relations/> nella sezione "Documenti & Report".

Ai fini di consentire la facoltà di esercitare il diritto di recesso, il presente documento, unitamente alle norme operative di servizio, viene reso disponibile – a beneficio dei Soci – a tutti gli intermediari mediante pubblicazione sui canali Monte Titoli S.p.A. e pubblicato sul sito della Società <https://www.re-birth.it/investor-relations/> nella sezione "Documenti & Report", unitamente (i) a copia dello Statuto post IPO – la cui efficacia ed entrata in vigore è subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris – (ii) alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, resa ai sensi dell'art.2437-ter, 2°comma, c.c., sulla valutazione del valore di liquidazione delle azioni di Rebirth S.p.A. ai fini dell'esercizio del diritto di recesso; e (iii) alle "Norme di servizio del recesso".

\*\*\*

## **II.**

Con riferimento alla facoltà concessa ai Soci di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari, in tutto o in parte, in azioni speciali, si avvisano gli azionisti che l'Assemblea Straordinaria dei soci, in data 11 novembre 2024, ha altresì deliberato, con identico verbale a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban di Milano, Rep. 76559, Racc. 16393, pubblicato presso il Registro delle Imprese in data 28 novembre 2024 e depositato nel medesimo Registro delle Imprese in data 26 novembre 2024:

*"2) di offrire agli attuali azionisti la facoltà di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari, in tutto o in parte, in azioni speciali, le cui caratteristiche sono specificate nello Statuto Quotazione sopra adottato, ai seguenti termini e condizioni:*

*i) la conversione opererà alla pari, in ragione di una azione speciale ogni una azione ordinaria convertita;*



- ii) la conversione opererà con effetto dalla data di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris;
- iii) le azioni speciali non saranno quotate su Euronext Growth Paris;
- iv) l'esercizio del diritto di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali dovrà avvenire mediante invio alla Società di lettera raccomanda A/R o di PEC, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della presente delibera al Registro delle Imprese, ove non dichiarato in assemblea; (...)"

### 1) Descrizione della nuova categoria di azioni

La nuova categoria di azioni speciali che sarà introdotta con l'entrata in vigore dello Statuto post IPO avrà le caratteristiche indicate all'art. 6 di identico Statuto:

*"Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per il divieto di trasferibilità per il periodo di 24 mesi dalla data di ammissione delle Azioni alla negoziazione su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazioni gestito ed organizzato da Euronext Paris."* (di seguito le **"Azioni Speciali"**)

### 2) Modalità e termini di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali.

Al fine di consentire l'esercizio della facoltà concessa ai Soci di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari, in tutto o in parte, in Azioni Speciali, come deliberata dall'Assemblea Straordinaria dell'11 novembre 2024, si informano i Soci che

- a. l'esercizio del diritto di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali dovrà avvenire entro **30 (trenta)** giorni dall'iscrizione della delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria di conversione facoltativa al Registro delle Imprese (i.e. 28 novembre 2024) su richiesta dell'azionista per parte delle proprie azioni Ordinarie, mediante invio alla Società, di lettera raccomandata A/R all'indirizzo Rebirth S.p.A. – Via della Selvotta 23, 00060 Formello – alla cortese attenzione dell'Organo Amministrativo o di PEC all'indirizzo [rebirth\\_spa@legalmail.it](mailto:rebirth_spa@legalmail.it) e p.c. [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it) (i.e. 28 dicembre 2024) utilizzando anche il modulo messo a disposizione dalla società sul proprio sito internet [www.re-birth.it](http://www.re-birth.it);

La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dell'azionista che richiede la conversione delle azioni, completo di dati anagrafici, codice fiscale;
- domicilio e un recapito telefonico per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- numero delle azioni per le quali viene richiesta la conversione;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le Azioni convertende e di quello presso cui è acceso il conto su cui dovranno essere trasferite le Azioni speciali assegnate, con i dati relativi ai predetti conti;
- l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di conversione;

Gli azionisti che esercitano il diritto di conversione dovranno, inoltre, far pervenire, unitamente alla richiesta di conversione una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di conversione.

E' responsabilità dei soci che richiedono la conversione (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella comunicazione di richiesta di conversione inviata e (ii) inviare tale comunicazione entro e non oltre il termine perentorio del 28 dicembre 2024, come sopra indicato: la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo. Le comunicazioni inviate oltre il termine perentorio sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, e/o non corredate della relativa comunicazione dell'intermediario autorizzato, non verranno prese in considerazione.

Si rammenta che le azioni in relazione alle quali sia stata richiesta la conversione non possono essere cedute fino alla conclusione della procedura.

- b. la conversione opererà alla pari, in ragione di una Azione Speciale per ogni azione ordinaria convertita;

REBIRTH SPA

sede legale in Formello (RM), Via della Selvotta 23  
sede operativa in Formello (RM), Via di S. Cornelia 5  
C.F. e Partita IVA 16190801007 numero REA RM- 1640812  
Capitale sociale 21.370.026 i.v.



c. le Azioni Speciali non saranno quotate su Euronext Growth Paris;

### 3) Condizione sospensiva

Si rammenta che l'adozione e l'entrata in vigore dello Statuto post IPO è subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

Pertanto:

- nel caso in cui la suddetta condizione non si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l'effetto, lo Statuto post IPO non entrerà in vigore; di talché, le richieste di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito alle richieste di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali.
- Nel caso in cui la suddetta condizione si verificasse, (i) la delibera sarà definitivamente efficace, così come le conseguenti modifiche statutarie deliberate e iscritte nel Registro delle Imprese, nonché pubblicate sul sito internet della Società e (ii) si darà seguito alle richieste di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6.4 dello Statuto post IPO – la cui entrata in vigore, si ricorda, è subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris – si ricorda che la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie (nel rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione Speciale) avverrà allo scadere del termine di conversione di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei relativi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri affinché provveda (i) a depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con la modificazione della suddivisione del capitale in sole azioni ordinarie e l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; nonché (ii) a comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

\*\*\*

Formello (RM), 28 novembre 2024

Rebirth S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Flavio Tanzilli



